

COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 108

OGGETTO: Contratto d'appalto del servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale di Vibo Valentia. Lotto n. 1. Periodo 07 gennaio - 30 giugno 2016.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici (2016) il giorno 14 (quattordici) del mese di aprile presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett.

c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 1 – Servizi alla Persona, nominata con Decreto Sindacale n. 1 del 08/01/2016, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2) la sig.ra Vittoria Careri (codice fiscale CRR VTR 72R68 H224B), nata a Reggio Calabria il 28 ottobre 1972, residente in Bagnara Calabria (RC), Rione Cacili, 13, la quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale di tipo “A” denominata “VITASI”, con sede legale in Bagnara (RC), Rione Cacili, n. 13, (partita IVA 02389830809), iscritta nel Registro delle Imprese

presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Reggio Calabria, in data 12 giugno 2006 con il numero R.E.A. 166218, società mandataria capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita con la Cooperativa Sociale Vibo Salus, con sede in Ionadi (VV), via Gandhi III trav. (partita IVA 03186760793), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Vibo Valentia in data 28 luglio 2011, con il numero R.E.A. 167829, impresa mandante, giusto documento di Associazione Temporanea di Imprese e conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza, rep. n. 1839 raccolta n. 1203, autenticato nelle firme dal dott. Stefano Paderni, Notaio in Locri (RC), in data 14 aprile 2016, registrato a Locri (RC) il 14 aprile 2016 al n.1241 – Serie 1T, che si allega al presente atto sotto la lettera “A” in formato digitale per formarne parte integrante e sostanziale; Associazione che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche "Cooperativa".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione del Dirigente del Settore 1 – Servizi alla Persona n. 1291 del 17 dicembre 2015, è stata indetta una gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento della gestione degli Asili Nido del Comune di Vibo Valentia – Lotto n. 1 e del Comune di Stefanaceni – Lotto n. 2, per il periodo 07 gennaio - 30 giugno 2016, servizio rientrante tra quelli elencati nell'allegato II B - art. 20 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dell'importo complessivo di €. 104.821,62 (euro

centoquattromilaottocentoventuno/62);

- l'importo complessivo del servizio per il Lotto n. 1 – Asilo Nido del Comune di Vibo Valentia, è di €. 71.221,07 (euro settantunomiladuecentoventuno/07), così suddiviso:

- €. 65.108,75 (euro sessantacinquemilacentootto/75) per spese per il personale non soggette a ribasso;

- €. 6.112,32 (euro seimilacentododici/32) per spese generali soggetti a ribasso;

- che con la stessa determinazione del Settore 1 – Servizi alla Persona n. 1291 del 17 dicembre 2015, sono stati approvati il bando di gara con relativi allegati ed il capitolato speciale d'appalto ed è stata impegnata la spesa necessaria sui fondi del bilancio 2016, al capitolo 9760, missione12, programma 05, titolo 1, macroaggregato 1, coperta con il finanziamento proveniente da fondi PAC (Piano di Azione e Coesione);

- che con verbali di gara n. 1 del 05 gennaio 2016, n. 2 del 08 gennaio 2016 e n. 3 del 08 gennaio 2016, il servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale di Vibo Valentia – lotto n. 1, veniva aggiudicato, con riserva, all'impresa ATI Vitasì – Vibo Salus, risultata prima in graduatoria con il punteggio di 92,62/100, con un ribasso offerto dell'88,00%;

- che con determinazione del Settore 1 - Servizi alla Persona n. 12 del 18 gennaio 2016, sono stati approvati i verbali di gara succitati e si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria del servizio anzidetto in favore della Cooperativa, per l'importo complessivo di €. 65.842,23 (euro sessanta cinquemilaottocentoquarantadue/23) così suddiviso:

- €. 733,48 (euro settecentotrentatre/48) per spese generali, al netto del

ribasso dell'88,00% sull'importo a base d'asta di €. 6.112,32 (euro seimila centododici/32);

- €. 65.108,75 (euro sessantacinquemilacentootto/75) per spese per il personale non soggette a ribasso;

- che sono state effettuate le verifiche d'ufficio sul possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 48 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., dichiarati dall'impresa capogruppo e dall'impresa mandante in sede di gara, e che la documentazione risulta essere conforme alle vigenti disposizioni legislative;

- che con determinazione del Settore 1 – Servizi alla Persona n. 307 del 21 marzo 2016, si procedeva all'aggiudicazione definitiva del servizio oggetto del presente contratto, in favore dell'ATI Vitasì – Vibo Salus, alle condizioni riportate negli atti di gara ed alle offerte proposte dalla Cooperativa in sede di gara del tutto conformi al capitolato ed al bando;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico delle due imprese costituenti l'ATI, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs. n. 218/2012 e dal D.Lgs. n. 153/2014, relative alla Cooperativa Sociale Vitasì, richieste, ai sensi dell'art. 91 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., con nota prot. n. 1205 del 14 gennaio 2015, non ancora rilasciate dalla Prefettura di Vibo Valentia per accertamenti tuttora in corso; giusta comunicazione della Prefettura, prot. n. 37221 dell'11 settembre 2015, acquisita agli atti in data 14 settembre 2015, prot. n. 40974;

- che, su richiesta del Comune di Vibo Valentia, prot. n. 1205 del 14.01.2015, la Prefettura di Vibo Valentia, con propria nota prot. n. 2256 del 20 gennaio 2016, comunicava, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., che a carico della Cooperativa Sociale Vibo Salus e dei soggetti individuati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, così come modificato dal D.Lgs. 153/2014, nonché dei loro familiari conviventi, non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza previsti dall'art. 67 del citato D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

- che in data 29 febbraio 2016, è stato richiesto, on line, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Cooperativa Sociale Vitasi, emesso, con esito positivo, dalla sede INAIL prot. n. 2680957 del 29 febbraio 2016, valido fino al 28 giugno 2016;

- che in data 18 febbraio 2016, è stato richiesto, on line, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Cooperativa Sociale Vibo Salus, emesso, con esito positivo, dalla sede INPS prot. n. 2324205 del 18 febbraio 2016, valido fino al 17 giugno 2016;

- che entrambe le Cooperative che costituiscono l'ATI hanno dichiarato di non essere tenute al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della legge 12/03/1999, n. 68;

- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del presente contratto sono depositati presso il Settore 1- Servizi alla Persona;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

Articolo 1: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del

D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, la Sig.ra Vittoria Careri, nata a Reggio Calabria il 28 ottobre 1972 (codice fiscale: CRR VTR 72R68 H224B), legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Vitasi" e la Sig.ra Lucia Luzza, nata a Berna (CH) il 05 giugno 1974 (codice fiscale: LZZ LCU 74H45 Z133W), legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Vibo Salus", hanno reso la dichiarazione secondo cui le due imprese non hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Responsabile del Settore 1, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e la Cooperativa dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

Articolo 2: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2015-2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2015 e l'assoggettabilità del

presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. La Cooperativa si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della Cooperativa, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

Articolo 3: Oggetto del contratto.

Il Comune conferisce alla Cooperativa, che accetta, l'affidamento del servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale dal 07 gennaio 2016 al 30 giugno 2016, per un totale di 25 settimane.

Articolo 4: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Cooperativa per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è pari ad €. 65.842,23 (euro sessantacinquemila ottocentoquarantadue/23) così suddiviso:

- €. 733,48 (euro settecentotrentatre/48) per spese generali, al netto del ribasso dell'88,00% sull'importo a base d'asta di €. 6.112,32 (euro seimila centododici/32);

- €. 65.108,75 (euro sessantacinquemilacentootto/75) per spese per il personale non soggette a ribasso.

Secondo quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato Speciale, il prezzo complessivo di appalto verrà corrisposto dal Comune alla Cooperativa in quote mensili, a decorrere dalla fine del primo mese di affidamento e fino a

luglio, a presentazione di regolare fattura. Il pagamento avverrà con atto di liquidazione del responsabile del servizio interessato, di norma entro 30 giorni dal ricevimento al protocollo dell'Ente, fatti salvi eventuali ritardi, non dipendenti dal Comune, per l'acquisizione del certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

L'Appaltatore, con riferimento ai servizi socio assistenziali affidatigli, fatturerà in regime di esenzione IVA (ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72), giusta comunicazione resa dal legale rappresentante della Cooperativa, Sig.ra Vittoria Careri, in data 13 aprile 2016.

Articolo 5: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) la Cooperativa espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare alla Cooperativa l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il Codice CIG 6523645A26 e il codice CUP E41E15000640006 assegnati all'intervento.

Articolo 6: Modalità di pagamento.

Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, presso Banca Prossima – Filiale di Reggio Calabria, codice IBAN: IT 59X0335901600100000014437, in esecuzione ad apposto

provvedimento dirigenziale. Le persone delegate ad operare sul conto sopra indicato sono i signori:

1. Careri Vittoria, nata a Reggio Calabria il 28/10/1972 – Codice Fiscale: CRRVTR72R68H224B;

2. Surace Giuseppe, nato a Bagnara Calabria il 29 agosto 1970 (codice fiscale SRC GPP 70M29 A552J);

3. Minutolo Caterina, nata a Scilla il 08/02/1982 - Codice Fiscale: MNTCRN82B48I537X.

Articolo 7: Obblighi della "Cooperativa".

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dalla Cooperativa alle condizioni riportate nel bando e nel capitolato speciale, approvati con determinazione del Settore 1 – Servizi alla Persona n. 1291 del 17 dicembre 2015 e secondo le modalità aggiuntive ed organizzative proposte dalla ditta in sede di gara.

Detti documenti, si intendono costituenti parte sostanziale del presente contratto anche se allo stesso non materialmente allegati ad eccezione del Capitolato Speciale, che viene allegato al presente atto sotto la lettera B), in formato digitale.

La Cooperativa si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

Articolo 8: Risoluzione del contratto

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali con applicazione di una penale da €. 150,00 (euro centocinquanta/00) fino ad €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per ogni infrazione quantificata dal responsabile del servizio interessato (art. 15 del Capitolato Speciale);
- b) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione del servizio da parte della Cooperativa senza giustificato motivo;
- e) perdita, da parte della Cooperativa, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure di sanzioni o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- f) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

2. La Cooperativa è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili.

Articolo 9: Clausola arbitrale.

E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06

e s.m.i., saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria; in questo caso, il

Foro competente sarà quello di Vibo Valentia.

Articolo 10: Subappalto e cessione del contratto.

E' vietata la cessione del contratto, nonché il subappalto del servizio, anche parziale, pena la revoca immediata dell'appalto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati (art. 20 del Capitolato Speciale).

Articolo 11: Cauzione definitiva.

La Cooperativa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 6.584,22 (euro seimilacinquecentottanta quattro/22), a mezzo polizza fideiussoria n. 881245, rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Galgano SPA - Milano, in data 13 aprile 2016.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione, secondo le modalità riportate nella stessa.

Articolo 12: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Cooperativa ha presentato, inoltre, copia della Polizza RCT/RCO n. 402197372, rilasciata dalla compagnia "AXA Assicurazioni S.p.A.", agenzia di Reggio Calabria (codice agenzia 8003), in data 05 giugno 2015 con scadenza 29 novembre 2017, a copertura dei rischi inerenti il servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, con i seguenti massimali per ogni sinistro:

- polizza R.C.T. (responsabilità civile verso terzi) per un massimale di €. 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00);

- polizza R.C.O. (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) per un massimale di €. 2.000.000,00 (euro duemilioni/00).

Articolo 13: Obblighi della Cooperativa nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

La Cooperativa dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto.

La Cooperativa, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento dei lavori;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo d'acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli

Enti competenti.

Articolo 14: Domicilio della Cooperativa.

A tutti gli effetti del presente contratto la Cooperativa elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni della Cooperativa, è la sede legale di Bagnara Calabria (RC), Rione Cacili, n° 13 - Tel. 0966.474209 – 0965.371562 – mail: info@vitasi.it

Articolo 15: Spese contrattuali.

Sono a carico della Cooperativa tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Articolo 16: Norme di chiusura.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al bando ed al Capitolato Speciale allegato al presente contratto sotto la lettera “B”. Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell’incarico.

Articolo 17: Registrazione.

Ai fini fiscali la Cooperativa dichiara di essere esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; per la registrazione del presente atto si richiede l’applicazione della tassa fissa.

Articolo 18: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa la Cooperativa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da

persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 14 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 ed ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

- PER IL COMUNE: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- PER LA COOPERATIVA: **sig.ra Vittoria Careri in qualità**

- IL SEGRETARIO GENERALE: **dott. Michele Fratino**